



DIS- COLL – INDENNITÀ MENSILE DI DISOCCUPAZIONE PER COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Cos'è

È la prestazione economica erogata ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Destinatari

Vi hanno diritto le seguenti figure professionali, iscritte in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, quando perdono involontariamente l'occupazione:

- i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto;
- gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.

L'indennità non spetta, invece, a:

- collaboratori titolari di pensione;
- titolari di partita IVA;
- amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Requisiti

L'indennità spetta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
- essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e non essere titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro e l'evento stesso.

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro al Centro per l'Impiego.

Lo stato di disoccupazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda DIS-COLL. Tale domanda equivale a rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)

Come funziona

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, dell'assegno di ricerca o del dottorato di ricerca con borsa di studio,



che decorrono dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio.

Se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l'intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua. I 68 giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l'evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

La domanda si presenta, esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio on line dedicato oppure:

- tramite Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- rivolgendosi agli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Calcolo, durata e pagamento

L'indennità DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile.

Quando il reddito medio mensile è superiore a un determinato importo – rivalutato ogni anno in base alla variazione dei prezzi – l'indennità ha una maggiorazione.

Per il 2024 tale importo è pari a 1.425,21 euro.

La DIS-COLL non può comunque superare una misura massima, che per il 2024 è pari a 1.550,42 euro.

A partire dal sesto mese di fruizione, l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.

Il diritto all'indennità viene meno nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume conseguire con l'attività stessa;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l'indennità DIS-COLL;
- partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.



In caso di servizio civile, le somme percepite dai volontari sono interamente cumulabili con la DIS-COLL.

Se il beneficiario dell'indennità si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a cinque giorni, la prestazione è sospesa.

Il beneficiario dell'indennità che intraprenda o sviluppi un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata deve comunicare all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre da questa attività.

Qualora dallo svolgimento di tali attività derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore a 5.500 euro per lavoro autonomo e a 8.173,91 euro per lavoro parasubordinato (detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), l'indennità è ridotta dell'80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e il termine finale di godimento dell'indennità o, se precedente, la fine dell'anno.

Il beneficiario della DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro annui. Entro questi limiti il beneficiario non è tenuto a comunicare all'INPS il compenso derivante da questa attività.

Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio e proseguiti oltre la cessazione di quest'ultimo nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto non determinano slittamento o sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della stessa.

Il percettore della DIS-COLL non può accedere all'assegno di inclusione (ADI).

Contatti utili:

Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile

[Portale Inps - Home](https://www.inps.it) : <https://www.inps.it>

Scheda aggiornata al 19 09 2024 PL

